

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL D.M. 26 MARZO 2001.



TRA

il TRIBUNALE DI LANCIANO, C.F. - P.IVA n. 81002500692, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.sa Maria Gilda Brindesi, domiciliata per la carica in Lanciano, Via Fiume n. 5, presso la sede del Tribunale;

E

il COMUNE DI CASOLI, C.F. n.81000890699, nel seguito indicato come Ente, nella persona del Sindaco *pro tempore* dott. Massimo Tiberini, domiciliato per la carica in Casoli, Via Frentana n.30, presso la sede dell'Ente;

PREMESSO CHE

- L'art.33 comma 1 lett. d) e comma 3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n.120, nel riformare gli artt. 186 (*guida sotto l'influenza dell'alcool*), comma 9-bis, e 187 (*guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*), comma 8-bis, del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 del D.Lgs. 28.08.2000 n.274 nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 26.03.2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del D.Lgs. 28.08.2000 n.274, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega del Ministero stesso, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, enti ed organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e, tra questi, figurano anche i comuni;
- Il Comune di Casoli presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Casoli consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi

della l.120/2010 citata in premessa, contemporaneamente nel numero massimo di cinque, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività che, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 1, del D.M. 26.03.2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività di supporto ai servizi comunali interni (ad es. protocollazione, pubblicazione ed archiviazione atti, ritiro e smistamento della corrispondenza, fotocopiatura documenti, distribuzione materiale informativo, ecc.);
- b) attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di pulizia di piazze, marciapiedi, aree verdi, impianti sportivi e locali comunali;
- c) attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di manutenzione della sede municipale, degli istituti scolastici ed altri immobili pubblici (ad es. interventi da elettricista, idraulico, muratore, imbianchino, ecc.);
- d) attività di supporto alla squadra degli operai per la realizzazione di manifestazioni di interesse pubblico promosse dall'Ente;
- e) attività di supporto alla squadra degli operai nel servizio di viabilità (ad es. sgombero neve, spargimento sale, segnaletica stradale, pulitura cunette, ecc.);
- f) attività di supporto nell'organizzazione di eventi culturali e di promozione turistica programmati dall'Ente;
- g) attività di supporto nella realizzazione dei progetti in materia di politiche sociali promossi dall'Ente (ad es. forme di assistenza, ecc.);
- h) attività di supporto nella realizzazione dei progetti in materia di politiche di tutela ambientale promossi dall'Ente.

Art. 2

L'attività in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei sottoelencati funzionari comunali i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati assegnati alle rispettive strutture gestionali ed impartire ad essi le relative istruzioni operative:

- dott. Ssa Rita Di Marco, responsabile del Settore Affari Generali;
- dott.ssa Giuseppina Verna, responsabile del Settore Finanziario;
- dott. Ivan Colocrese, responsabile del Settore Tecnico;
- dott. Marcello di Toro, responsabile del Settore Urbanistico;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale le variazioni che dovessero intervenire in ordine ai soggetti come sopra individuati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto e



la predisposizione delle misure necessarie a preservare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività richiesta sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente si impegna, altresì, a garantire la puntuale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro recate dal D.Lgs. 09.04.2008 n.81, in quanto applicabili alla particolare tipologia di attività.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati con riguardo sia agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali che alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti individuati nel precedente art.3 dovranno redigere, una volta terminata l'esecuzione della pena da parte dei condannati assegnati alle loro strutture, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, specie con riferimento alla durata dell'attività.

Art. 7

L'inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità dei soggetti incaricati di cui al precedente art.3.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di cinque anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inciusa, ai sensi dell'art.7 del D.M. 26.03.2001, nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia generale degli affari penali.

Lanciano, il 05 LUG. 2017

Il Presidente del Tribunale di Lanciano

IL PRESIDENTE
Dott.ssa MARIA GILDA BRINDES



Il Sindaco di Casoli

Dr. MASSIMO TIBERINI
Massimo Tiberini